

Sibilla Wind S.r.l.

**Parco Eolico "Sibilla" sito nei comuni di:
Canino e Montalto di Castro (VT) - Manciano (GR)**

Relazione di Stima del Valore Economico di Mercato

Novembre 2022



Regione LAZIO comuni di:



Canino (VT)



Montalto di Castro (VT)



Regione TOSCANA comune di:



Manciano (GR)

Committente:

Sibilla Wind S.r.l.

Sibilla Wind S.r.l.

Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16422481008

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico "Sibilla" sito nei Comuni di:
Canino e Montalto di Castro (VT) - Manciano (GR)**

Documento:

**RELAZIONE DI STIMA DEL VALORE
ECONOMICO DI MERCATO**

N° Documento:

IT-VESSIB-TEN-ECO-TR-09

Progettista:



sede legale e operativa
San Martino Sannita (BN) Località Chianarile snc Area Industriale
sede operativa
Lucera (FG) via Alfonso La Cava 114
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista
Dott. Ing. Nicola FORTE



Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	NOVEMBRE 2022	Richiesta AU	MG - FDM	PM	NF

**RELAZIONE DI STIMA DI IMMOBILI (FONDI RUSTICI) IN AGRO DI
MONTALTO DI CASTRO (VT), CANINO (VT) E MANCIANO (GR)
LOCALITA' "PARCO SAN NICOLA" E "VILLA ABBADO",
CERQUANELLA"**

Redatta per conto della società:

Sibilla Wind Srl

Il tecnico incaricato

Ing. Nicola Forte

c/o Ten Project Srl – Via Alfonso la Cava, 114 – 71036 Lucera (FG)

Iscritto all'ordine degli ingegneri di Foggia al n. 2216

**RELAZIONE DI STIMA DI IMMOBILI (FONDI RUSTICI) IN AGRO DI
MONTALTO DI CASTRO (VT), CANINO (VT) E MANCIANO (GR)
LOCALITA' "PARCO SAN NICOLA" E "VILLA ABBADO",
CERQUANELLA"**

Il sottoscritto Dr. Ing. Nicola Forte nato a Foggia (FG) il 11/05/1975 con studio presso la società Ten Project Srl alla Via Alfonso la Cava, 114 – 71036 Lucera (FG) ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 2216, in qualità di tecnico incaricato dalla società Orta Energy 8 Srl ha redatto la presente relazione di stima del valore di mercato di terreni agricoli siti in agro del Comune di Montalto di Castro (VT), Canino (VT) e del Comune di Manciano (GR) interessati dalla costruzione di un parco eolico e opere connesse a realizzarsi alle località "Parco San Nicola – Villa Abbado – Cerquanella".

PREMESSE

A seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e costruzione dell'impianto eolico sarà acquisita la proprietà e/o saranno costituiti altri diritti reali sui terreni occupati dalle opere.

Per il progetto dell'impianto è stato richiesto che gli immobili interessati dalle opere di progetto siano dichiarati di pubblica utilità e vincolati alla realizzazione delle opere, in coerenza con quanto previsto e disciplinato dal Testo Unico approvato con D.P.R. del 08/06/2001 n. 327.

Pertanto, è necessario procedere alla determinazione delle indennità di asservimento previste dalla procedura espropriativa e da corrispondere ai proprietari ablati. Le indennità sono state parametrize al valore venale dei terreni e sono calcolate in ragione delle limitazioni imposte al godimento della piena proprietà degli stessi mediante la costituzione di diritti reali.

In adempimento all'incarico conferito, il sottoscritto Ing. Nicola Forte ha effettuato diversi sopralluoghi ed ha assunto informazioni sul valore

economico medio delle transazioni per la concessione di diritti similari a quelli contemplati per le opere in questione. I territori interessati dall'impianto in progetto e quelli ad essi limitrofi, negli ultimi anni, sono stati interessati dalla costruzione di diversi impianti fotovoltaici e, pertanto, esiste un numero di transazioni note che sono utili a stabilire i valori di riferimento per l'acquisizione dei diritti di servitù.

Bisogna premettere che il metodo di stima adottato è basato sull'assunto che la servitù sia una forma di esproprio parziale del pieno diritto di proprietà, stante la normativa unica che ne regola la procedura (D.P.R. n. 327 del 2001), e tenuto conto della coincidenza di fatto che i criteri da impiegare per la stima degli indennizzi (vedi l'art. 33 comma 1 che disciplina la stima dell'indennità per esproprio parziale di un bene unitario e l'art. 44 comma 1 relativo al criterio di stima di indennità per l'imposizione di servitù) possono ragionevolmente essere trasferite al caso delle servitù le pronunce già emanate dalla corte suprema e l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di espropri.

Considerando quindi che il vincolo imposto ha modificato la conformazione e la destinazione dei suoli, non è ragionevole assumere per essi un valore corrispondente all'uso agricolo, sebbene l'utilità di essi fosse stata, almeno fino alla costituzione del vincolo, quella agricola, come attestato dallo stato di consistenza.

Infatti *"la Corte costituzionale (sentenza 181/2011) ha sganciato l'indennizzo dei suoli non edificabili dal valore agricolo medio, e ne ha consentita la valorizzazione in base alle caratteristiche oggettive, che tengano conto di loro possibili utilizzabilità economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, intermedie tra le stesse e quelle edificatorie, consentite dalla normativa vigente e conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, previa le opportune autorizzazioni amministrative"* (Cass. 28.5.2012, n. 8442).

Ed infatti, sotto il profilo puramente estimativo, le indagini di mercato hanno confermato che i suoli interessati dalla realizzazione di tali infrastrutture hanno effettivamente cambiato la loro natura agricola.

Le informazioni acquisite, insieme ad una serie di interviste agli operatori agricoli presenti nelle aree interessate alle opere, hanno permesso di stimare il valore delle indennità per le servitù di impianti FER e relative opere connesse per terreni analoghi a quelli oggetto della suddetta procedura espropriativa ovvero di fare una statistica sui valori corrisposti da altri operatori per l'acquisizione di diritti similari, in modo da quantificare le indennità da offrire che confermano quanto sopra scritto.

DESCRIZIONE CATASTALE E URBANISTICHE DEGLI IMMOBILI

I beni oggetto della stima sono catastalmente ubicati ai fogli di mappa:

- fogli n. 6-12-19-20-31-32-33-34-48-54-55
- fogli n. 78-84-85-88 di Canino (VT)
- fogli n. 266-269 del comune di Manciano (GR)

Dal punto di vista catastale, la base degli aerogeneratori ricade sulle seguenti particelle:

- Aerogeneratore T01 - p.lla 45 del foglio 33 di Montalto di Castro
- Aerogeneratore T02 - p.lla 18 del foglio 85 di Canino
- Aerogeneratore T03 - p.lla 44 del foglio 33 di Montalto di Castro
- Aerogeneratore T04 - p.lla 155 del foglio 33 di Montalto di Castro
- Aerogeneratore T05 - p.lla 155 del foglio 33 di Montalto di Castro
- Aerogeneratore T06 - p.lla 356 del foglio 34 di Montalto di Castro
- Aerogeneratore T07 - p.lla 16 del foglio 34 di Montalto di Castro
- Aerogeneratore T08 - p.lla 158 del foglio 55 di Montalto di Castro
- Aerogeneratore T09 - p.lla 18 del foglio 55 di Montalto di Castro

L'area temporanea di cantiere è prevista sulla particella 155 del foglio 33 del comune di Montalto di Castro (VT).

Il cavidotto MT attraversa i seguenti fogli catastali:

- fogli nn. 33, 34, 55 del comune di Montalto di Castro (VT);
- foglio nn. 84, 85 del comune di Canino (VT).

La sottostazione di trasformazione è prevista sulla particella n.239 del foglio n.55 del comune di Montalto di Castro.

Il cavidotto AT attraversa i seguenti fogli catastali:

- foglio n. 4-5-6-12-19-20-31-32-34-48-54-55 del comune di Montalto di Castro (VT);

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanta concerne la stima delle indennità spettanti, sulla base delle considerazioni urbanistiche e giuridiche esposte e sulla scorta dei documenti e degli atti recuperati nelle indagini di mercato, si ritiene di poter impiegare l'approccio diretto ovvero il metodo cosiddetto sintetico - comparativo.

Quest'ultimo è incentrato sulla ricognizione di prezzi storici e certi che, in ragione della loro rappresentatività, si presentano come idonei parametri di determinazione del valore da attribuire all'indennità oggetto di stima. Si tenga presente che la Corte di Cassazione Sez. In. 14842/2013 ha sancito che *«siffatta rappresentatività si configura solo allorquando i prezzi di confronto riguardino terreni forniti di caratteristiche per lo meno analoghe a quelle proprie dell'immobile da valutare, attengano esse sia alla disciplina urbanistica delle rispettive zone di appartenenza sia alla morfologia nonché ad ogni altra caratteristica dei beni considerati (giacitura, natura geologica, conformazione orografica, accessibilità, ecc.). Per cui ciò che rileva non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area, che non costituisce un numero chiuso necessariamente coincidente con i contratti di compravendita, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, e cioè l'accertamento che essi riguardino terreni muniti di caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed ubicazione*

quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti: il prezzo di mercato può essere quindi tratto anche da fonti diverse quali appunto decisioni giudiziali, cessioni volontarie peraltro in tutto e per tutto comparabili con quelle di diritto comune, perizie giudiziarie, o accertamenti di valore di natura fiscale o ancora da pubblicazioni specializzate del settore, o da atti di natura privatistica diversi dalla compravendita, quali permuta, transazioni o ancora locazioni, o ancora da altri documenti di equivalente valore probatorio, sempreché gli immobili che ne sono oggetto presentino indubbio carattere di omogeneità con l'immobile da stimare».

Pertanto, come già precisato in premessa, le valutazioni cui si giunge tengono conto soprattutto di transazioni eseguite di recente nell'area oggetto di studio per la cessione di diritti similari e da interviste eseguite presso aziende agricole e proprietari terrieri locali che hanno trattato per cessioni di diritti similari.

Inoltre, sotto l'aspetto più tecnico, si è tenuto conto delle seguenti peculiarità dei terreni:

- 1) Potenzialità irrigua;**
- 2) Tipologia di coltivazione;**
- 3) Caratteristiche agronomiche del terreno.**

Il contesto territoriale e in particolare le aree del sito presentano una morfologia tipicamente pianeggiante e le superfici topografiche presentano generalmente un andamento orizzontale o caratterizzato da deboli pendenze.

I terreni oggetto della presente stima sono inseriti in un contesto di seminativi per lo più a prevalente coltivazione cerealicola, con presenza di impianti arborei, soprattutto uliveti, e parti di superfici boscate.

Le caratteristiche agronomiche sono sufficientemente accettabili; ci troviamo in presenza di aree con terreni con caratteristiche di fertilità che rientrano nella tipologia di queste aree.

Il procedimento adottato, quindi, prevede una stima attraverso l'analisi di transazioni recenti avvenute in terreni limitrofi, interviste ad operatori locali e l'applicazione del criterio di stima per analogia.

Inoltre, nella stima si sono valutate alcune condizioni per l'eventuale aggiustamento del valore dell'indennità; in particolare si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- a) Ubicazione e raggiungibilità dei terreni attraverso strade;
- b) Pendenza e stabilità dei terreni.

Per quanto riguarda il punto a), si precisa che nei fogli catastali analizzati i terreni sono serviti da strade di diverso tipo (vicinali, comunali, provinciali e statali) che rendono agevole l'accesso ai siti.

Relativamente al punto b), nessuna delle aree su cui ricadono le opere di progetto sono ubicate in zone con pendenze elevate.

Dall'analisi dei contratti sottoscritti da altri operatori per scopi simili, si è riscontrato che tali aspetti hanno condizionato poco il valore delle indennità e in ogni caso mediando i valori con gli accorgimenti sopra descritti si è tenuto sicuramente conto delle condizioni peggiori rinvenibili nelle aree di impianto.

Pertanto da tali analisi, confermate da diverse interviste eseguite sul territorio, si ritiene che si possa assumere come valore minimo per il valore delle indennità dovute ai proprietari terrieri per l'acquisizione dei diritti per la realizzazione delle opere in questione, per terreni coltivati a seminativo, un valore di almeno € 2,10/mq.

Si può assumere quindi come valore delle indennità per la realizzazione delle opere, per tutti i terreni coltivati a seminativi, un valore pari a 2,10 €/mq, in quanto questo valore risulta essere coerente per tutte le casistiche dei terreni oggetto della procedura espropriativa.

Il Valore venale per i terreni destinati ad altre colture può essere calcolato assumendo come valore di riferimento il Valore venale stimato per i terreni

coltivati a Seminativo, parametrandolo in base alla proporzione tra i rispettivi V.A.M. (riferimento Commissione Provinciale espropri di Viterbo) e quello riferito ai terreni coltivati a seminativo.

Pertanto si è ottenuto:

- Per i seminativi irrigui.: 3,00 €/mq;
- Per i seminativi arbor.: 0 €/mq;
- Per i Vigneti: 2,80 €/mq;
- Per i boschi cedui: 1,20 €/mq;
- Per gli Uliveti: 3,00 €/mq;
- Per i boschi cedui: 1,2 €/mq;
- Per i boschi misti : 1,40 €/mq;
- Per i pascoli: 1,15 €/mq;
- Per i pascoli arborati: 1,20 €/mq;
- Per i pascoli cesp.: 1,10 €/mq;
- Per gli enti urbani: 10,00 €/mq;
- Canneto: 1,2 €/mq
- Ente Urbano: 10 €/mq
- Incolto produttivo: 1,2 €/mq
- Pascolo Cespugliato: 1,1 €/mq
- Pascolo: 1,15 €/mq
- Pascolo arb: 1,2 €/mq

CONCLUSIONI

Per la determinazione di un valore congruo delle indennità da riconoscere per l'acquisizione dei diritti sulle aree necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico ed opere connesse da realizzarsi nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR) di cui in oggetto, si è tenuto conto delle interviste ad operatori locali, delle comparazioni sulla accessibilità, sulle condizioni orografiche e sulle caratteristiche agronomiche del terreno.

A seguito di tutte le considerazioni esposte si è determinato un valore minimo dell'indennità per l'acquisizione del diritto di servitù e del risarcimento danni pari a 2,10 €/mq per tutti i tipi di terreno coltivati a seminativo e ricavato da esso il valore delle altre tipologie di colture attraverso una proporzione tra i rispettivi V.A.M., ottenendo:

- Per i seminativi irrigui.: 3,00 €/mq;
- Per i seminativi arbor.: 0 €/mq;
- Per i Vigneti: 2,80 €/mq;
- Per i boschi cedui: 1,20 €/mq;
- Per gli Uliveti: 3,00 €/mq;
- Per i boschi cedui: 1,2 €/mq;
- Per i boschi misti : 1,40 €/mq;
- Per i pascoli: 1,15 €/mq;
- Per i pascoli arborati: 1,20 €/mq;
- Per i pascoli cesp.: 1,10 €/mq;
- Per gli enti urbani: 10,00 €/mq;
- Canneto: 1,2 €/mq
- Ente Urbano: 10 €/mq
- Incolto produttivo: 1,2 €/mq
- Pascolo Cespugliato: 1,1 €/mq
- Pascolo: 1,15 €/mq
- Pascolo arb: 1,2 €/mq

Tanto si doveva per l'incarico ricevuto.

Lucera, lì 25/11/2022

Il tecnico incaricato

(Dott. Ing. Nicola FORTE)



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Nicola Forte". Overlaid on the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the following text: "INGEGNERIA" at the top, "PROVINCIA DI BARI" on the right side, "DOTT. ING. NICOLA FORTE" in the center, and "N° 2216" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

